

QUID IURIS

ANTONIO MARZIALE

Minori che commettono reati, “attrazione fatale”: dai processi mediatici al “Decreto Caivano”

I giovani di oggi, soprattutto se minorenni, sono sotto la lente d'ingrandimento dei mass media. Schiere di opinionisti e giornalisti li sbeffeggiano, li giudicano, li condannano. È strano che questa retorica provenga proprio da quelle generazioni che hanno consegnato ai figli e ai nipoti un mondo allo sbando. In barba a leggi, protocolli e regolamenti che dovrebbero tutelare i minori “deviati” dalla sovraesposizione mediatica e, dunque, da gogne che precedono e accompagnano i processi penali, i mezzi d'informazione nutrono l'opinione pubblica di una paura tautologica, fondata più sulle percezioni generate dagli stessi media che su rilievi statistici – culminata nel “Decreto Caivano” – che invoca pene più severe, ma stride con una fra le più importanti conquiste della giurisprudenza, costituita dalla “rieducazione” e non solo in ambito minorile.

Minors who commit crimes, "fatal attraction": from media trials to the "Caivano Decree"

Today's young people, especially minors, are under the magnifying glass of mass media.

So many opinion leaders and journalists deride them, judge them, condemn them.

It is strange that this rhetoric comes from the generations that handed over a world in disarray to their children and grandchildren.

In spite of the laws protocols and regulations that have to protect minors deviated from media overexposure and the pillories that precedes and accompanies criminal trials, the media feed public opinion with a tautological fear based more on perceptions generated by the media themselves than on statistical findings – culminating in the 'Caivano Decree' – which calls for harsher punishments and screech with one of the most important achievements of jurisprudence, constituted by 're-education', and not only in the juvenile field.

SOMMARIO: 1. Criminalità minorile in aumento: percezione o realtà? - 2. Minori rei, “attrazione fatale” per i mass media. - 3. Il “Decreto Caivano”. - 4. Alcuni tra i “perché?” della devianza minorile e giovanile. - 5. Conclusioni.

1. *Criminalità minorile in aumento: percezione o realtà?* Le cronache giornalistiche e i Talk Show dedicano sempre più spazio all'analisi del fenomeno dell'incremento della criminalità minorile, che avrebbe raggiunto livelli preoccupanti. Fatti recenti di cronaca, che vedono coinvolti minorenni, hanno scatenato nell'opinione pubblica la sensazione di essere davanti ad una nuova emergenza criminalità, cui il legislatore ha risposto con diversi provvedimenti, tra cui emblematica è stata – al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano –

l’emanazione del c.d. “Decreto Caivano”¹, che tra i vari interventi innovativi prevede la possibilità di applicare misure cautelari personali anche nei confronti di minori indagati per reati di minor gravità. Nello specifico, il “Decreto Caivano” ha apportato numerose modifiche al D.P.R. n. 448 del 1988, in materia di processo penale minorile, come le limitazioni della libertà personale dell’indagato, l’introduzione del pericolo di fuga con l’applicazione della detenzione in carcere, l’aumento del ricorso alle misure precautelari, la riduzione dei termini massimi². Tuttavia, appare opportuno chiedersi: siamo davvero di fronte ad un aumento della delinquenza minorile?

I dati forniti dall’Istat e dal Ministero dell’Interno relativi ai minorenni arrestati e/o indagati nel periodo 2010 - 2022³, denunciano - al contrario - un andamento pressoché costante nel triennio 2010 - 2012, con un aumento tra il 2013 e il 2015, anno del massimo picco positivo, essendo stati segnalati complessivamente 32.566 minorenni.

A partire dal 2015 invece si registra un costante decremento fino al 2019⁴, mentre il numero più basso di segnalazioni nel periodo in esame si è raggiunto nel 2020 con 25.088 segnalazioni, dovuto senza dubbio alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19.

¹ Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*, in G.U. 14 novembre 2023, n. 266; il d.l. Caivano è entrato in vigore il 16.09.2023 ed è stato convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. Tuttavia, a distanza di soli pochi mesi dalla conversione in Legge del Decreto n. 123 del 2023 sono stati avanzati dubbi sulla sua legittimità costituzionale sia per il nuovo istituto introdotto con l’art. 27 *bis* del d.P.R. n. 448 del 1988 (Percorso di rieducazione del minore) sia per la possibilità che tali norme sostanziali e processuali siano dirette (più che a politiche educative e di sostegno) a svolgere una funzione repressiva. In tale direzione cfr. il documento dell’Osservatorio carcere UCPI dal titolo “Il Decreto Caivano, il passo del gambero del Governo Meloni”, in *camerepenali.it* nonché GRENCI, *La rieducazione del minore secondo il “Decreto Caivano”: una prima questione per la Corte costituzionale*, in *Diritto di Difesa*, 2023, 1, 281 ss., nota a sentenza Trib. min. Trento, 6 marzo 2024 per cui «È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 27-bis d.P.R. n. 448 del 1988 (“Percorso di rieducazione del minore”) introdotto dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (cd. Decreto Caivano), conv., con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, in relazione agli artt. 3 e 31 Cost.» (in *Diritto di Difesa*, 2023, 1, 280).

² Per l’analisi di questi profili si rimanda a: MASTRANGELO, *Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 e il processo penale minorile*, in *Cass. pen.*, 2024, 4, 1122-1144; CONTI, *Le modifiche introdotte dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (d.l. Caivano) in tema di processo penale minorile*, in *Il Processo*, 2023, 3, 1081-1127.

³ www.dat.istat.it/index.aspx?queryid=40747#.

⁴ Report criminalità minorile del Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, 23 ottobre 2023, pp. 8-9.

Nel 2021, dopo la tendenza in discesa degli anni precedenti, si è registrato un lieve aumento rispetto al 2020 (28.954 segnalazioni) mentre nel 2022 si evince un considerevole incremento delle segnalazioni, con 32.522 minori segnalati, andando quasi ad eguagliare il picco positivo raggiunto nel 2015. Negli ultimi anni, dunque, vi è stato un effettivo aumento della criminalità minorile, ma non in maniera esponenziale come invece sostenuto dalla pubblica informazione, posto che nel 2015 si è raggiunto un picco positivo anche più alto di quello del 2022.

2. *Minori rei, “attrazione fatale” per i mass media.* Se ci sono di mezzo minorenni che delinquono, che assumono comportamenti devianti, che comunque sono coinvolti in fatti di cronaca nera, il livello di attenzione dell’informazione aumenta.

La concentrazione dei servizi d’informazione italiani nei confronti dei minorenni che “fanno notizia” è aumentata in modo progressivo, sia quantitativamente che qualitativamente.

“Questo cambiamento è partito dalla metà degli anni ‘90. Da quando, cioè, le dosi di sensazionalismo e, diciamo così, l’indagine introspettiva sui comportamenti dei ragazzi che fanno notizia sono via via andate salendo negli articoli a prescindere dal fatto che i giovani siano protagonisti attivi o passivi di una vicenda, se vi abbiano contribuito direttamente o se ne siano soltanto dei testimoni”⁵: scrive Giuseppe Guastalla, componente del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Ma, la vera “attrazione fatale” dei mezzi d’informazione nei confronti dei minorenni che commettono reati ha una data precisa, ossia la sera del 21 febbraio 2001, allorquando intorno alle 21.15, in seguito alla segnalazione di un furto, i carabinieri di Novi Ligure, una cittadina piemontese, accertavano all’interno di una villetta monofamiliare, sita in un quartiere residenziale, la presenza di due persone prive di vita, poi identificate in madre e figlio, entrambe residenti nell’abitazione del luogo di intervento. Dai primi accertamenti si appurava che sul corpo di entrambe le vittime erano state inferte cir-

⁵ www.odg.mi.it/approfondimenti-deontologici/perche-oggi-parlare-di-minori-richiede-ancora-piu-cautela/.

ca quarantacinque lesioni da arma da taglio. Al fine di comprendere meglio cosa fosse avvenuto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria autorizzava, dunque, delle intercettazioni ambientali, con l'ausilio di riprese video. Sia dal contenuto delle immagini che dall'ascolto delle conversazioni si ebbe modo di accertare il diretto e inequivocabile coinvolgimento, in ordine al fatto criminoso, di Erika, sedicenne figlia e sorella delle vittime e del suo fidanzato diciassettenne, Omar.

La drammaticità di quel duplice ed efferato omicidio, la sua “criminodinamica”, il suo forte impatto comunicativo hanno turbato le sensibilità e la coscienza collettiva, violato i confini che proteggono il senso di alcune fondamentali relazioni giuridiche, sociali, etiche, sollevato domande tutt'altro che retoriche sulla dimensione identitaria e securitaria della nostra società, ricollocato al centro del dibattito politico-istituzionale il tema della “pena” nei confronti dei minorenni⁶, riattualizzando il problema della risocializzazione “possibile” e, ancora, della condanna e del perdono, del bene e del male nonché delle potenzialità del concetto di “resilienza» nella prospettiva rieducativa della pena”⁷.

Da quel momento in poi, i mass-media hanno finito per assumere: “*Le credenziali di un'autorità di fatto, da intendersi come la potestà di mettere in scena la realtà. La loro pretesa è addirittura quella di contendere alla giustizia la capacità di incarnare il luogo di visibilità della democrazia*”⁸, a parere del prof. Adolfo Ceretti, docente di criminologia presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

E l'interesse dei mass media non scema con l'inizio del processo, anzi lo stesso diviene un dramma, una fiction, in cui “in nome del popolo italiano” si

⁶ Per un approfondimento del sistema penale minorile e dell'applicazione della “messa alla prova” minorile in Italia, si rimanda ai recenti contributi: SCIVOLETTO, *L'invenzione della messa alla prova minorile*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2023, 2, 425-433; SCORZA, *Il processo penale minorile tra esigenze di riforma ed efficienza*, in *Diritto e religioni*, 2022, 1, 224-237; BORSOTTI, *Una giustizia mite il processo penale minorile*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2014, 4, 1674 ss.

⁷ In argomento cfr. PERSIO, *Le potenzialità del concetto di “resilienza” nel trattamento rieducativo dei condannati minorenni previsto dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (O.P.M.)*, in *Giust. pen.*, 2023, 6, 183-192.

⁸ www.odg.mi.it/formazione/giustizia-e-media-un-caso-di-scuola/.

amministra la giustizia, per questo il popolo deve essere messo debitamente al corrente, deve in certo qual modo assistere.

Ma, quando sul banco degli imputati siedono minorenni?

“Con riferimento alla violazione delle disposizioni processuali, concernenti il divieto di pubblicazione e divulgazione di immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel processo, occorre ricordare che il fatto è anche sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 684 c.p., che punisce con la pena dell’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da Euro 51 a 258, “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione”. Il giornalista che non rispetti il divieto di pubblicazione suddetto può incorrere anche in una responsabilità disciplinare. L’art. 115 c.p.p. stabilisce, infatti, che, salve le sanzioni previste dalla legge penale (art. 684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dall’articolo 114 c.p.p. (sul divieto di pubblicazione di atti e di immagini) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da “persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, come, appunto, nel caso dei giornalisti. Tanto che, al 2° comma è previsto espressamente che “di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone suddette il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare”⁹. È quanto riporta l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con la pubblicazione del testo: “La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione”.

Sebbene l’art.13 del D.P.R. 448/88 prevede una particolare tutela per i minori sottoposti a procedimenti penali e recita testualmente: “Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. La disposizione precedente non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica”, i processi mediatici incedono e fanno audience, possibilmente aumentando la percezione – certo emergenziale – del fenomeno ed alimentando posizioni “forcaiole”,

⁹ www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf.

nonostante parlando di “giustizia minorile” ci si debba riferire alle “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” che prevede “le disposizioni siano applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.” In tale enunciato si evidenzia come il fulcro sul quale poggia il processo penale minorile è il riconoscimento dell’individualità del minore oltre alle più generali esigenze educative del soggetto in età evolutiva e non già meramente punitive.

“I principi ispiratori su cui si fonda il processo penale minorile sono:

- minima offensività del processo attraverso l’attivazione di tutti gli interventi necessari per favorire una rapida uscita del minore dal circuito penale non interrompendo i processi educativi in atto;
- adeguatezza del processo a corrispondere a finalità educative e responsabilizzanti;
- residualità della detenzione sia per le misure cautelari, con la previsione di misure quali le prescrizioni, la permanenza in casa e il collocamento in comunità, sia di esecuzione della pena ampliando l’agibilità delle sanzioni sostitutive”¹⁰.

Nel corso del convegno “Ricucire con la comunità. Coinvolgere il territorio negli interventi educativi con i minori autori di reato”, svoltosi presso il Collegio Universitario “Luigi Lucchini” a Brescia, Cristina Maggia, presidente del locale Tribunale per i minorenni, ha sottolineato che gli aspetti sociali soggettivi sono centrali nel penale minorile: “*Questi ragazzi che arrivano ad affrontare un processo penale minorile, prima di essere adolescenti arrabbiati e sgradevoli, sono stati bambini di cui ‘il villaggio’ non si è occupato. È necessario intercettare questa situazione critica di solitudine o di vite non viste: la comunità deve intervenire e si deve interrogare ben prima del processo penale. Il processo penale minorile vuole tendere a responsabilizzare il ragazzo rispetto all’agito deviante, al male provocato alla vittima o al contesto in cui vive, restituendo la speranza*”¹¹.

¹⁰ www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_6&facetNode_2=4_62&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS644900.

¹¹ www.percorsiconibambini.it/trazenitenadir/2024/04/09/con-i-ragazzi-autori-di-reato-occorre-un-lavoro-di-cucitura/.

All'intervento di Maggia è seguito quello di Giuliana Tondina, procuratore della Repubblica del Tribunale dei minorenni di Brescia: *“Il processo penale minorile è orientato a costruire un percorso in cui l'autore di reato minorenni entra in un modo ed esce in un altro, possibilmente migliore, e se esce in un modo 'buono' non è necessario punirlo. Per farlo è necessario conoscere approfonditamente il ragazzo, le sue condizioni personali e psicologiche, ma anche la sua storia familiare e sociale. Il processo penale non può essere la leva risolutiva: è fondamentale il lavoro di prevenzione, che accompagni le fragilità che si manifestano in tutte le fasce della popolazione”*¹².

Difficile l'affermazione di quanto sostenuto dalle magistrature quando i media si preoccupano di diffondere una paura tautologica, che Bauman definisce come: *“Uno stato emotivo consistente in un senso di insicurezza, di smarrimento e di ansia di fronte a un pericolo reale o immaginario o dinanzi a cosa o a fatto che sia o si creda dannoso”*¹³.

Non è raro imbattersi in opinionisti che invocano la revisione delle leggi a tutela dei minori o – evidentemente senza alcuna cognizione – invocare l'ergastolo per quanti minorenni si dovessero macchiare di crimini.

Come osserva M. Augé: *“Se un pazzo uccide dei bambini in una scuola americana, ne siamo immediatamente informati come se fosse accaduto sotto casa nostra. Di conseguenza temiamo per i nostri figli. Insomma, tutto quello che accade lontano ci riguarda e ci terrorizza come se fosse vicino. Il sistema dell'informazione crea una forma di paura nuova, più sfuggente e più astratta. Quindi più difficile da combattere”*¹⁴.

Troppo spesso certe *boutade* vengono mascherate dietro il paravento del diritto all'informazione, che comunque – informa l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza – può essere esercitato senza pubblicare nomi, foto, immagini di minorenni coinvolti nel fatto oggetto dell'informazione. “Senza invadere la loro vita con microfoni, telecamere e altri mezzi. Va evitato, secondo gli psicologi, quell'atteggiamento che, invece di aiutare il bambino ad elaborare il trauma o la violenza, rischia di farlo vivere ancor più nella sua

¹² *Ibid.*

¹³ BAUMAN, *Paura liquida*, Roma, 2006.

¹⁴ Intervista all'antropologo Marc Augé sulla paura e l'angoscia del futuro, La Repubblica, 28 gennaio 2013, Fabio Gambaro.

improvvisa diversità. Questa maggiore attenzione da parte dell'informazione nei confronti dell'infanzia è la svolta più significativa, che sancisce il passaggio dalla fase di "sensibilizzazione" dei mezzi di informazione a quella più concreta di una "reale" tutela. Anche il Parlamento europeo nel 2016 ha ribadito che i minorenni meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei loro diritti"¹⁵.

"Nella giurisprudenza che si è formata sul tema è possibile rinvenire alcuni principi inderogabili, tra i quali il fatto che un generale interesse per il fatto commesso da un minorenne o di cui lui stesso sia vittima, non può mettere in discussione il suo diritto alla riservatezza. Poiché, tuttavia, la vicenda, potenzialmente di grande interesse generale, non può essere sottratta all'opinione pubblica, il giornalista può rivendicare l'utilità e l'importanza di trattare casi in cui sia coinvolto un minorenne, ma non deve rivelarne l'identità o – come detto – renderlo (anche indirettamente) identificabile. È autorizzato a scrivere o mandare in onda "la storia", ma senza esporre il minorenne a varie curiosità o sacrificarlo sull'altare dell'audience. Il diritto a informare o ad essere informati non è incompatibile con il dovere del rispetto dei soggetti deboli. L'interesse all'informazione viene così bilanciato dal legislatore con la tutela del soggetto"¹⁶.

La protezione della personalità del minorenne è da estendersi anche a fatti che non siano specificatamente reati, quali, ad esempio: autolesionismo, suicidio, appartenenza a nuclei familiari dediti alla criminalità, in modo che sia tutelata la condizione del minorenne come soggetto in divenire, riconoscendo il valore prevalente del suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente turbato, se non addirittura deviato, da spettacolarizzazioni della sua vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie indicazioni.

I media, come detto, fanno leva su un diffuso sentimento di paura e di sfiducia per costruire una narrazione decisamente allarmistica, considerando che

¹⁵ www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf.

¹⁶ *Ibid.*

parliamo del “paese in Europa con il minor tasso di delinquenza minorile” come affermato dall’avvocato Elia De Caro in un’intervista per l’Huffington Post¹⁷.

La conseguenza diretta di ciò è la creazione di un diffuso consenso rispetto all’utilizzo di risposte punitive, ad affetto, al posto di individuare soluzioni educative e rieducative per la riduzione del problema, che richiedono ben altre considerazioni.

Quando si parla di criminalità minorile, secondo le più accreditate teorie sociologiche e psicologiche che studiano il fenomeno, occorre tenere in considerazione il concetto di “devianza”, ovvero quell’insieme di comportamenti definiti “anti-sociali”, che non si realizzano soltanto con la commissione di reati, ma fanno riferimento alla generale violazione di regole sia di tipo sociale che morale. I comportamenti devianti dei minori sono quindi fenomeni eterogenei, che vanno da atti di minore gravità – come la dispersione scolastica o la fuga da casa – fino a giungere alle violazioni più gravi attraverso la commissione di reati. In letteratura scientifica, si nota una tendenza a considerare in modo uniforme fenomeni in realtà diversi tra loro. Proprio l’eterogeneità che caratterizza tali devianze, dunque, rende così complesso definire le principali ragioni che portano un minore a commettere un reato. E ancor più standardizzate sono le narrazioni giornalistiche, che rappresentano solo alcuni dei motivi in grado di influenzare un minore alla commissione di un reato. Infatti, i giovanissimi subiscono l’influenza di innumerevoli elementi, trovandosi in una fase evolutiva complessa e delicata.

3. *Il “Decreto Caivano”*. Per comprendere a fondo quale possa essere la risposta più efficace alla devianza minorile, superare l’idea che risposte punitive e repressive possano garantire la sicurezza e portare gli operatori dell’informazione ad essere più aderenti alla realtà, dunque ai bisogni dei giovani “deviati”, è necessario dare uno sguardo anche alle presenze di minori presso gli Istituti Penali per Minorenni (o IPM). L’analisi degli ingressi in IPM nel lungo periodo 2010-2022 evidenzia un andamento oscillatorio con

¹⁷ www.huffingtonpost.it/politica/2023/09/08/news/decreto_caivano_minori_flagranza_spaccio-13306214/.

un decremento del 10% tra il 2010 e il 2022. Il picco maggiore di ingressi si rileva nel 2012 con 1252 ingressi. Gli anni successivi mostrano, invece, una tendenza in diminuzione con un decremento del 20% nel 2014 - con 992 ingressi - e nel 2020 - con 713 ingressi -. Gli ingressi nella maggior parte dei casi, secondo il report della Polizia di Stato¹⁸, sono avvenuti a seguito dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare e solo in percentuale inferiore per l'esecuzione di una pena detentiva in conseguenza di una condanna definitiva. Secondo i dati riportati dal Ministero della Giustizia¹⁹, il numero di presenze medio in IPM dal 2010 al 2022 è stabile e ha superato i 500 detenuti solo nel 2012 con 508 presenze. Nel 2022 si registrano 382 presenze medie che saliranno a 414,3 nel 2023. Nel 2023 le presenze fisse hanno sfiorato le 500 unità. Al 15 novembre 2023 erano 491. Il numero di minori detenuti, dunque, è di gran lunga inferiore rispetto al numero di persone segnalate in questi anni. A riprova di quanto asserito sono anche i dati sulle presenze medie nelle comunità dal 2010 al 2022 che risultano essere più alti del numero di detenuti: nello specifico nel 2010 si hanno 827 persone in comunità con una tendenza in crescita, che raggiunge il suo picco nel 2019 con 1073 minori in comunità. Secondo i più recenti aggiornamenti sulle presenze e sugli ingressi in IPM, 2023 si verificano 997 ingressi di minori in istituto. Le presenze al 15 novembre 2023 erano 491 e la presenza media giornaliera è di 414,3.

Il sistema di informazione dovrebbe superare l'equazione carcere uguale sicurezza e considerare l'IPM come *extrema ratio*.

“Gemma Tuccillo, per anni a capo del Dipartimento di Giustizia minorile, sostiene che le misure alternative al carcere soprattutto per soggetti minori di età, in fasi evolutive particolarmente complesse, sono modalità differenziate di eseguire la pena che se accompagnate da percorsi trattamentali individualizzati in cui c'è un'attenzione sulle problematiche del singolo possono produrre degli effetti di gran lunga migliori in termini di sicurezza e di riduzione della recidiva. Il carcere e l'isolamento che ne deriva non favoriscono il processo di responsabilizzazione e di maturazione del minore. È necessario per

¹⁸ www.poliziadistato.it/statics/26/report-dcpc.pdf.

¹⁹ www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page?facetNode_1=0_6_3&selectedNode=0_6_3_2.

questo coinvolgere la collettività nella partecipazione al percorso di inclusione dei giovani devianti: dalla scuola alle famiglie al mondo del lavoro per garantire dal momento dell'ingresso dei minori nel sistema penitenziario minorile delle prospettive di rinascita e di opportunità che fino a quel momento non hanno avuto"²⁰.

Le misure come il "Decreto Caivano", emanato a seguito di recenti avvenimenti di cronaca e che prevede in gran parte misure punitive, hanno finito per alimentare una certa narrazione che si muove sulla paura innescata dai media e risponde quasi esclusivamente con inasprimenti delle pene a problematiche molto più complesse, che richiederebbero risposte maggiormente articolate. Prevedere che un quattordicenne venga arrestato in flagranza anche per spaccio di lieve entità non rende il nostro Paese più sicuro. Si tratta di soluzioni utili soltanto ad alimentare una narrazione mediatica repressiva e securitaria, offrendo all'opinione pubblica un senso di sicurezza decisamente illusorio.

Indagini e ricerche scientifiche svolte hanno evidenziato la propensione di giornali, Tv e Internet a fornire una rappresentazione stigmatizzante dei minorenni autori di reati, soprattutto quando i ragazzi sono protagonisti di furti, rapine, spaccio, reati sessuali e crimini contro la persona.

Secondo Giancarlo Mattiello: "L'incidenza negativa dell'attività giornalistica sull'onore e la reputazione altrui può ben integrare i presupposti soggettivi ed oggettivi del reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. La copertura costituzionale che riceve il diritto di cronaca per effetto dell'art. 21 della Carta Costituzionale costituisce un'importante scriminante che opera attraverso l'art. 51 del c.p. La causa di giustificazione data dal legittimo esercizio di un diritto, tuttavia, non consente un esercizio arbitrario e illimitato della cronaca a discapito di un diritto egualmente tutelato dalla Costituzione. Il diritto all'onore, infatti, è un bene fondamentale che si contrappone alla attività giornalistica imponendo una regolamentazione entro cui contenere la libertà di cronaca. La giurisprudenza dominante si è espressa in numerose occasioni pervenen-

²⁰ www.ragazzidentro.it/i-ragazzi-del-blocco-un-decennio-di-criminalita-minorile-in-italia-tra-allarmi-e-falsimi-ti/#:~:text=%C3%88%20necessario%20per%20questo%20coinvolgere,opportunit%C3%A0%20che%20fino%20a%20quel

do ad una tipizzazione. I giudici della consulta hanno quindi fissato i tre requisiti di liceità della cronaca:

- 1) verità e verosimiglianza della notizia pubblicata;
- 2) la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della notizia;
- 3) la contenenza della notizia, ossia una sua esposizione obbiettiva e serena.

L'informazione corretta, quindi, è quella esposta e redatta senza formule discorsive, molte delle quali recentemente individuate ed etichettate dalla giurisprudenza nell'ambito della prassi giornalistica-divulgativa. Si fa il caso del sottinteso sapiente, di accostamenti suggestionanti dei fatti con degradazione dell'immagine del soggetto rappresentato nel messaggio, di riferimenti attributivi di valutazioni astratte o generiche a soggetti negativamente valutati, di artificiose o sistematiche sproporzioni o eccessive drammatizzazioni o, ancora, di celate insinuazioni (Corte di Cassazione n. 3679; v. anche n. 4285 e n. 8574 del 1998; nonché Cassazione Sez. V, 14 dicembre 2000)²¹.

In realtà, come sottolineato da Zygmunt Bauman nel corso della *lectio magistralis* "Genitori e figli, allora e oggi: un paradigma in cambiamento, la condizione dei giovani oggi", che ha inaugurato a Gorizia la XI edizione di "èStoria", dedicata ai giovani, ha sottolineato come essi siano "una generazione senza tutto, figlia della società liquida"²².

I giovani, tanto più se soggetti in età evolutiva, sono un investimento fondamentale di persone che avranno il compito di costruire o distruggere il mondo del futuro, e per questo il nostro interesse nei loro confronti deve essere accompagnato con delicatezza. Urge cambiare il paradigma: un minore che delinque non è forte, bensì un soggetto debole, che esprime con la violenza ciò che dovrebbe esprimere diversamente, secondo legge e secondo aspettative sociali. È nelle maglie dei suoi rapporti con gli adulti di prossimità che deve essere ricercata la radice del suo disagio.

"Non siamo capaci di ascoltarli" è il titolo di un libro pubblicato dallo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che analizza le libertà un tempo impensabili dei

²¹ www.privacy.it/archivio/mattiello200301.html.

²² www.libreriamo.it/libri/zygmund-bauman-i-giovani-di-oggi-sono-una-generazione-senza-tutto-figlia-della-societa-liquida/.

giovani d'oggi, che crescono protetti ma privi di autostima, subendo l'indifferenza che affogano nella solitudine tecnologica. Educare è divenuto addirittura "imbarazzante": genitori ed insegnanti chiedono aiuto. La scuola e la famiglia stanno attraversando una crisi senza precedenti, e ritrovare una nuova autorevolezza e la disponibilità a guardarsi con autocritica è divenuto un compito improbo.

Andare in televisione o scrivere sui giornali o su Internet che "questa generazione deve essere messa a posto a suon di schiaffi e galera" è un esercizio pilatesco di chi non ha capacità introspettive e nasconde la paura delle proprie debolezze, dunque, l'incapacità di guardarsi riflesso nella continuità generazionale.

4. *Alcuni tra i "perché?" della devianza minorile e giovanile.* Eppure, i sociologi Alessandro Cavalli e Carmen Leccardi, una via d'uscita all'incapacità di analizzare il panorama giovanile contemporaneo l'hanno offerta: "...i giovani italiani (ma anche quelli di altre società della riva Nord del Mediterraneo) manifestano una tendenza così pronunciata a rimandare tutte le scelte che comporterebbero l'ingresso nella fase adulta e l'assunzione delle responsabilità relative, perché aspettano così tanto prima di uscire dalla casa dei genitori, prima di acquisire una loro autonomia? ... l'affievolirsi della propensione a "fare impresa", l'edonismo consumistico, una scuola incapace di formare al lavoro e altro ancora ... La scuola, innanzitutto, non valorizza la cultura del lavoro e la formazione professionale a tutti i livelli, medio superiore e universitario. I meccanismi di orientamento sono scarsamente utilizzati e poco efficaci. L'Università stessa, inoltre, è spesso complice del ritardo nella conclusione degli studi non ostacolando, ma al contrario favorendo, il fenomeno dei cosiddetti "fuori corso" ... Il mercato non offre sufficienti soluzioni a giovani coppie prive di mezzi e/o di sostegno familiare nell'accesso a condizioni abitative adeguate. Lo squilibrio tra abitazioni in proprietà ed abitazioni in affitto (a canoni ragionevoli) va tutto a svantaggio dei giovani che vogliono rendersi autonomi dalla famiglia... Le banche sono restie a concedere mutui o prestiti a giovani che vogliono comprarsi una casa o iniziare un'attività imprenditoriale se non presentano adeguate garanzie patrimoniali e quindi, di nuovo, se non

possono fare affidamento sul sostegno dei genitori ... In molte piccole-medie imprese a carattere familiare i fondatori sono restii ad affidare responsabilità di governo e di gestione ai propri discendenti ... Il mercato del lavoro presenta una situazione dualistica: da un lato i lavoratori protetti sul piano giuridico e sindacale (maschi-adulti), dall'altro i lavoratori precari (giovani-donne). I giovani accedono al mercato del lavoro prevalentemente attraverso il canale del precariato e una quota di essi non riesce a fare il passo verso contratti di lavoro a tempo indeterminato, restando intrappolati in una successione di lavori precari e periodi di disoccupazione ... Gli ordini professionali sono tendenzialmente organizzazioni chiuse e gerontocratiche che tendono alla conservazione dei privilegi di chi ne fa parte e ostacolano il ricambio generazionale ... I partiti politici, a parte il loro funzionamento che privilegia le oligarchie consolidate, sono orientati alla tutela degli interessi delle fasce numericamente in crescita dell'elettorato (gli anziani), piuttosto che delle fasce numericamente in declino (i giovani) ... I sindacati sono sempre più organizzazioni di lavoratori in pensione i cui interessi non coincidono con quelli dei giovani e dei disoccupati, anche se spesso affermano il contrario ... A tutti questi fattori si aggiunga il peso del debito pubblico che, a meno di scenari allarmanti, graverà a lungo sui bilanci pubblici e quindi sulle opportunità delle generazioni più giovani e di quelle che nasceranno in futuro. Per non parlare del consumo delle risorse non rinnovabili e dei beni ambientali di cui le generazioni future non potranno godere ... Queste considerazioni ci dicono che la società italiana fa riferimento pressoché esclusivo ad una soluzione privatistica e particolaristica affidando il futuro dei giovani essenzialmente alla famiglia e quindi ostacolando il processo di acquisizione di autonomia nel percorso verso l'età adulta"²³.

5. *Conclusioni.* Al cospetto di un quadro sociale simile viene spontaneo ricordare che: "Nulla si vede di giusto o di ingiusto - scriveva alla metà del XVII secolo Blaise Pascal - che non muti qualità col mutar del clima. Tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza; un meridiano decide

²³ CAVALLI-LECCARDI, *Le quattro stagioni della ricerca sociologica sui giovani*, in *Quaderni di sociologia*, 2013, 62.

della verità; nel giro di pochi anni, le leggi fondamentali cambiano: il furto, l'incesto, l'uccisione dei padri o dei figli, tutto ha trovato posto tra le azioni virtuali”²⁴.

E proprio i mass media, che tanto scavano nei “vizi” dei minorenni e delle giovani generazioni, potrebbero sostenere un percorso di individuazione “virtuoso” per contenere il fenomeno della devianza, una strategia integrata, che combini prevenzione, misure giudiziarie, extragiudiziarie e di inclusione sociale dove famiglia, scuola e mezzi di comunicazione, primarie agenzie di socializzazione, giochino un ruolo fondamentale.

Non c'è dubbio che i mezzi di comunicazione di massa possono svolgere un ruolo importante in termini di prevenzione del fenomeno della delinquenza minorile e giovanile, cominciando – per esempio – a limitare la trasmissione di scene di violenza, di pornografia e di consumo sostanze stupefacenti, come dovrebbe essere in virtù di protocolli che le emittenti hanno siglato proprio a tutela dei minori, ad ogni livello. In Italia, il “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori”²⁵ fu approvato nel 2001 e addirittura recepito dalla Legge 3 maggio 2004, n. 112 su “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione., c.d. “Legge Gasparri”²⁶.

Sul fronte dei new media digitali, l'Italia fu uno dei primi Paesi occidentali ad attrezzarsi di uno strumento di autoregolamentazione, denominato “Codice Internet & Minori”²⁷.

Nonostante l'adozione di tali strumenti, le produzioni non rapportabili ai minori sono esponenzialmente aumentate. Se in Italia, rispetto ad altri Paesi, è di fatto assai debole l'attenzione verso la tutela dei minori in materia di comunicazione televisiva enorme è invece il materiale normativo vigente.

La sociologia ha indagato profondamente il rapporto controverso tra bambini e media moderni come la Tv e Internet.

²⁴ PASCAL, *Pensieri*, Milano, 2001.

²⁵ www.miniit.gov.it/images/stories/mise_extra/codice-tv-minori-pdf.pdf.

²⁶ www.presidenza.governo.it/usri/confessioni/norme/legge_3_maggio_2004.pdf.

²⁷ www.ciatdmcoordinamento.altervista.org/files/codice_internet_minori.pdf.

Il filosofo Karl Popper, nel saggio “Cattiva maestra televisione” (2002) individua la differenza tra televisione e cinema nelle diverse modalità di fruizione, soprattutto in età infantile. I bambini che trascorrono gran parte del loro tempo davanti al piccolo schermo, in maniera passiva, confondono la realtà e il virtuale. Per Popper, attraverso la televisione si può veicolare cultura, formazione ed educazione. Pertanto, è urgente porre un controllo sulla televisione, diventata predominante non solo nella vita delle persone adulte, ma soprattutto in quella dei bambini che ne subiscono influenze spesso negative.

Per quanto fragile possa essere in questo momento storico, la famiglia è il contesto nel quale avviene il primo consumo di media e reca con sé tutte le dinamiche relazionali proprie della famiglia, integrando lo schema quotidiano dei rapporti sociali domestici e rappresentando il nodo focale dell’energia emotiva e cognitiva. E, oltre i dispositivi a tutela dei minori, è proprio la famiglia il primo filtro che dovrebbe funzionare nel rapporto media-minori.

L’avvento di Internet ha reso la comunicazione più fruibile per tutti, allargandosi alle giovani generazioni e soprattutto ha sviluppato dinamiche di socializzazione inedite. Il cellulare è oggi utilizzato dai giovani per incontrarsi, scambiarsi messaggi e fruire della convergenza anche in formato televisivo.

Il Servizio Analisi Criminale, ufficio interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, nel report “Criminalità minorile in Italia 2010-2022” ha analizzato, dal punto di vista qualitativo, la rilevanza di condotte criminose di gruppo, spesso spettacolarizzate grazie all’uso dei social network, impiegati anche per promuovere modelli “negativi” tra i giovani. I minori, peraltro, ignorano conseguenze immediate da un atto illecito commesso mediante l’uso di strumenti digitali, poiché il web dà la percezione di garantire un certo grado di anonimato e di non essere soggetto alle stesse regole che disciplinano il mondo reale. I social media e altre piattaforme online possono essere utilizzati per reclutare o radicalizzare giovani in attività criminali o estremiste. Si rileva spesso la mancata consapevolezza della gravità dei comportamenti tenuti e una assenza di empatia con le vittime dei reati.

ARCHIVIO PENALE 2025

Dunque, i media assurti a novelli “Tribunali per i minorenni” con licenza di “condannare”, sono i primi a doversi responsabilizzare, magari consacrando sull’altare della fama modelli di umanità positiva.